

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1490

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARATELLA, AURISICCHIO, COLASIO, CREMA, DONADI, FABRIS, GIANNI FARINA, FINCATO, FIORIO, FOGLIARDI, CINZIA MARIA FONTANA, FRIGATO, LONGHI, MARTELLA, MARTINELLO, MORRI, NACCARATO, OTTONE, SERENI, TRUPIA, ZANELLA

Istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata ai fiumi, agli ambiti deltizi e alle zone umide

Presentata il 26 luglio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La risorsa acqua diviene, con il passare degli anni, sempre più strategica, se si tiene conto delle problematiche ecologiche, climatiche e antropiche che ne condizionano il ciclo; si tratta di una risorsa sempre meno disponibile, vulnerabile e da proteggere.

Il tema del risanamento delle acque superficiali risulta quindi di grandissimo interesse sia da un punto di vista scientifico, sia rispetto alle esigenze di migliori *standard* di qualità della vita richiesti dai cittadini. Di pari importanza e strettamente connessa al tema del risanamento delle acque superficiali risulta essere la questione della riqualificazione fluviale e più in generale degli ambiti deltizi e delle zone umide.

Lungo i fiumi interagiscono attori spesso con interessi tra loro conflittuali, e il corso d'acqua è chiamato a svolgere una pluralità di funzioni, dall'approvvigionamento idrico alla ricezione dei reflui, dal sostentamento degli ecosistemi limitrofi all'autodepurazione delle acque, dalla ricarica della falda al valore paesaggistico, e l'elenco potrebbe proseguire a lungo. Da questa situazione deriva la compresenza di obiettivi diversificati, ciascuno meritevole di un'attenta valutazione.

Molte iniziative sono in atto nel nostro Paese in relazione al tema del risanamento delle acque e della riqualificazione dei fiumi, ma manca un centro di ricerca scientifica e tecnologica che affronti la problematica in un'ottica integrata e mul-

tidisciplinare, con lo scopo di conciliare i molteplici obiettivi, compatibilmente con le esigenze dell'ecosistema e di un sufficiente grado di sicurezza idraulica.

Per questo appare necessario valorizzare le molteplici competenze scientifiche esistenti e coordinare in modo più efficace la ricerca nel settore.

Al fine di colmare tale lacuna, la presente iniziativa legislativa propone di realizzare un Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata ai fiumi, agli ambiti deltizi e alle zone umide (INRAF), che ha lo scopo di promuovere, attraverso un approccio scientifico, la salvaguardia, la riqualificazione e la valorizzazione degli ambienti naturali fluviali, deltizi e delle zone umide del nostro Paese.

L'INRAF sarà chiamato a svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica mirate alla rilevazione, allo studio e alla conoscenza degli ambienti naturali deltizi e delle zone umide, e a fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e agli enti locali, linee guida e pareri necessari alla salvaguardia e alla valorizzazione di tali ambienti naturali.

In particolare, l'INRAF dovrebbe monitorare lo stato di salute degli ambienti

naturali deltizi e delle zone umide, realizzare e gestire una banca dati contenente notizie di carattere scientifico e naturalistico, studi tecnico-scientifici e progetti di risanamento e recupero ambientale delle aree inquinate o compromesse dalle attività antropiche. I risultati dell'attività dell'INRAF saranno messi a disposizione dei vari enti istituzionali, per essere utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche di salvaguardia, risanamento, messa in sicurezza e valorizzazione degli ambiti naturali deltizi e delle zone umide.

L'INRAF, per lo svolgimento delle proprie finalità, si avvarrà della collaborazione delle università degli studi, degli istituti e degli enti di ricerca nazionali ed esteri, pubblici e privati.

La sua sede è fissata nella città di Rovigo. Tale dislocazione geografica è giustificata dalla presenza nel territorio di Rovigo della parte terminale dei due maggiori fiumi italiani, ovvero il Po e l'Adige, e della più grande area deltizia del Paese, ovvero il Polesine, e quindi dalla prossimità con gli ambiti naturali di maggiore interesse per l'attività propria dell'INRAF.

Per tutti i motivi sopra esposti, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi di questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e obiettivi).

1. Al fine di promuovere la salvaguardia, il risanamento, la sicurezza e la valorizzazione dei fiumi, degli ambienti naturali deltizi e delle zone umide, è istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata ai fiumi, agli ambiti deltizi e alle zone umide (INRAF).

2. L'INRAF svolge, promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e tecnologica mirate alla rilevazione, allo studio e alla conoscenza degli ambienti naturali di cui al comma 1 e fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle regioni e agli enti locali pareri sulle operazioni di salvaguardia, risanamento, riqualificazione e valorizzazione di tali ambienti naturali.

3. Allo scopo di realizzare le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'INRAF provvede a:

a) monitorare lo stato di salute degli ambienti naturali deltizi, fluviali e delle zone umide;

b) realizzare e gestire una banca dati contenente notizie di carattere scientifico e naturalistico relative alle materie di sua competenza;

c) realizzare studi tecnico-scientifici applicabili alla salvaguardia, alla sicurezza e alla valorizzazione degli ambienti naturali deltizi, fluviali e delle zone umide;

d) elaborare progetti di risanamento e recupero ambientale delle aree inquinate o compromesse dalle attività antropiche;

e) elaborare studi di impatto ambientale in relazione alle attività economiche e industriali;

f) collaborare, anche esprimendo pareri, con il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, le regioni e gli enti locali, ai fini della realizzazione di interventi di salvaguardia, risanamento, messa in sicurezza e valorizzazione degli ambienti naturali fluviali, deltizi e delle zone umide;

g) divulgare i risultati delle proprie ricerche.

4. L'INRAF, per lo svolgimento delle proprie finalità, può avvalersi della collaborazione delle università, degli istituti e degli enti di ricerca nazionali ed esteri, pubblici e privati.

5. L'INRAF, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, può stipulare accordi e convenzioni e costituire o partecipare a consorzi con soggetti pubblici e privati, finalizzati alla predisposizione e alla realizzazione di progetti scientifici e tecnici mirati al recupero e alla valorizzazione degli ambienti di cui al comma 1, nonché della realizzazione di progetti divulgativi e di formazione.

ART. 2.

(Natura giuridica).

1. L'INRAF ha personalità giuridica autonoma, è dotato di autonomia finanziaria e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché al controllo della Corte dei conti. L'INRAF ha, altresì, autonomia scientifica e organizzativa, che esercita attraverso propria potestà regolamentare.

2. Su proposta del presidente, di cui all'articolo 4, il consiglio di amministrazione, di cui all'articolo 5, adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti lo statuto dell'INRAF per la definizione delle norme di organizzazione interna.

3. L'INRAF ha sede nella città di Rovigo e può articolarsi con proprie strutture su tutto il territorio nazionale.

ART. 3.

(Organi dell'Istituto).

1. Sono organi dell'INRAF:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la direzione generale;
- d) il collegio dei revisori dei conti;
- e) il comitato scientifico.

2. Qualora, nelle ipotesi disciplinate dallo statuto, si renda necessario procedere alla sostituzione del presidente o di uno o più membri degli organi di cui alle lettere *b)* e *d)* del comma 1, il nuovo presidente o i nuovi membri durano in carica per il periodo residuo del mandato del soggetto da essi sostituito.

ART. 4.

(Presidente).

1. Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il presidente è scelto tra docenti universitari, ricercatori e laureati iscritti ad albi professionali e con elevata qualifica scientifica nelle materie di competenza dell'INRAF.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'INRAF e ne dirige l'attività scientifica.

3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

ART. 5.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione delibera sulle attività di ricerca dell'INRAF, definisce e approva le collaborazioni, gli accordi e le convenzioni di cui ai commi

4 e 5 dell'articolo 1 e approva i bilanci preventivi e consuntivi, su proposta del presidente. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente ed è composto da:

a) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca;

d) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) il direttore generale di cui all'articolo 6.

3. I membri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, su indicazione degli enti o organi interessati e sono scelti tra docenti universitari, ricercatori e laureati iscritti ad albi professionali e di provata esperienza nelle materie di competenza dell'INRAF.

ART. 6.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale svolge compiti di amministrazione generale dell'INRAF ed ha la responsabilità della sua gestione.

2. Il direttore generale è nominato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone di comprovata competenza ed esperienza manageriale maturata anche all'esterno della pubblica amministrazione. Il diret-

tore generale dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, nelle quali riferisce su tutti gli aspetti amministrativi e gestionali dell'INRAF.

ART. 7.

(Collegio dei revisori dei conti).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nomina il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, scelti tra professionisti di comprovata competenza ed esperienza nell'attività di revisione, iscritti al registro dei revisori contabili.

2. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni e non possono essere confermati.

ART. 8.

(Comitato scientifico).

1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto da cinque membri scelti tra docenti universitari, ricercatori e laureati iscritti ad albi professionali, in possesso di elevata e comprovata professionalità tecnico-scientifica nelle materie di competenza dell'INRAF.

2. I membri del comitato scientifico durano in carica cinque anni.

3. Il comitato scientifico garantisce la qualità tecnico-scientifica delle attività dell'INRAF e svolge attività propositiva, di consulenza e supporto ai suoi organi.

ART. 9.

(Fonti di finanziamento).

1. L'INRAF, per il suo funzionamento, si avvale delle seguenti fonti di finanziamento:

a) un contributo statale pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006;

b) contributi da parte di altri enti o organismi pubblici e privati.

ART. 10.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2007 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

